

N. 579/08 Sentenza  
37899/05 r.g.



910/B

N° CRON.  
15 GEN. 2008  
N° REP. 415

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del giudice unico, Mauro Vitiello, ha pronunciato la seguente:

sentenza

nella causa civile avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare;

iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione notificato in data 19.5.05 a ministero dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio unico della Corte di Appello di Milano,

da

-Fallimento Mariani s.r.l., in persona del curatore, dr.ssa Stefania Chiaruttini, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Somarè ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano, via Curtatone n. 16;

attore

contro

-Deutsche Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Magnani, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Milano, Corso Matteotti n. 9;

convenuta

AW MAGNANI  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
21 GEN. 2008  
RICHIESTA N. AUTOSPEL  
COPIA CONFORME  
CON-SENZA URGENZA  
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI  
Euro 2823

Conclusioni delle parti: come da fogli allegati.

BUFFA  
TRIBUNALE DI MILANO  
IL CANCELLIERE  
19 GEN. 2008  
RICHIESTA N. 108  
COPIA CONFORME  
CON-SENZA URGENZA  
APPLICATE MARCHE PER DIRITTI  
Euro 1535

1



### CONCLUSIONI PER L' ATTORE

Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria domanda, deduzione e produzione così giudicare:

**in via principale nel merito:** revocare ai sensi dell' art. 67, II comma L.F. tutti i pagamenti effettuati dalla società fallita Mariani s.r.l. sul c/c n. 50852 aperto presso la Filiale 1 di Milano della Deutsche Bank s.p.a. dal giorno 14.10.01 al giorno 13.10.02, o per il diverso periodo ritenuto di giustizia ed in conseguenza condannare Deutsche Bank s.p.a. a pagare e/o a restituire al fallimento il complessivo importo di € 158.791,06 o a quello diverso che verrà parimenti ritenuto di giustizia, con interessi a far tempo dalla dichiarazione di fallimento o, in subordine, dalla domanda al saldo oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.;

**in via istruttoria:** ammettere, occorrendo, CTU contabile diretta ad accertare l'ammontare delle rimesse revocabili nel periodo considerato;

ordinare l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti contrattuali relativi alle facilitazioni creditizie accordate dalla Banca alla società ora fallita, denominata "credito aperto" e del finanziamento concesso pari ad € 33.627,00 nonché dei documenti relativi alla concessione e alla revoca della garanzia prestata dal terzo Rosanna Mantegazza in favore della Banca.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Con osservanza.

Milano,

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA  
CONVENUTA, DEUTSCHE BANK S.p.A.**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunzie e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:

**In via preliminare**

- Dato atto che la convenuta non accetta il contraddittorio in ordine alle domande nuove e/o diverse proposte nei suoi confronti dall'attore con la propria memoria ex art. 183, V c., c.p.c., depositata in data 2 marzo 2006, dichiarare in ogni caso l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o la tardività delle domande nuove e/o diverse svolte dall'attore nella memoria di cui sopra, con ogni conseguente pronunzia e statuizione.

**In sede di merito**

- Respingere comunque tutte le domande proposte dall'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendo dalle stesse con la miglior formula la convenuta.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

**In sede istruttoria**

- Deutsche Bank S.p.A. chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale:

1) "Vero che nel mese di ottobre 2001 il sig. Edoardo Mariani, nella sua qualità di amministratore unico della Mariani S.r.l., chiese ai sigg.ri Maurizio Cipolla e Aldo Bassi della Filiale 1) di Milano della Deutsche Bank S.p.A. la concessione da parte della Banca medesima di un fido a favore della Mariani S.r.l. fino alla concorrenza di € 28.347,00.= e a tempo indeterminato per anticipazioni sulle fatture emesse dalla Mariani S.r.l. a carico della banca in

NALE-  
ANO



adempimento del contratto d'appalto in essere fra le parti, da utilizzarsi sul conto corrente n. 050852, come da doc. 1) conv., che si rammostra al teste".

2) "Vero che detto affidamento venne proposto in data 30 ottobre 2001 e concesso dalla Banca con delibera n. 015116/01 in data 31 ottobre 2001, come da doc. 2) conv., che si rammostra al teste".

3) "Vero che tra la fine del mese ottobre e l'inizio del mese di novembre 2001 i sigg.ri Maurizio Cipolla e Aldo Bassi comunicarono al sig. Edoardo Mariani della Mariani S.r.l. che Deutsche Bank S.p.A. aveva deliberato di accettare la richiesta di concessione di credito sino alla concorrenza di € 28.347,00.= e a tempo indeterminato, utilizzabile in conto corrente, per anticipazioni sulle fatture emesse dalla Mariani S.r.l. a carico della banca in adempimento del contratto d'appalto in essere fra le parti, formulata nel mese di ottobre 2001 dalla Mariani S.r.l.".

4) "Vero che nella medesima occasione i sigg.ri Maurizio Cipolla e Aldo Bassi specificarono al sig. Edoardo Mariani della Mariani S.r.l. che il fido per anticipazioni sulle fatture concesso alla Mariani S.r.l. sarebbe stato utilizzato tramite il c/c n. 050852 di cui la Mariani S.r.l. era titolare presso la Filiale 1) di Milano della Deutsche Bank S.p.A.".

Si indicano a testi il sig. Maurizio Cipolla e Aldo Bassi, all'epoca dei fatti funzionari presso la Filiale 1) di Milano della Deutsche Bank S.p.A., e ancora presso tale Filiale, con riserva di indicarne altri.

- La convenuta si oppone all'emissione di ordine di esibizione richiesto dall'attore nella propria memoria 31 luglio 2006 per le ragioni esposte negli atti di causa, ribadendo che essa, oltre ad avere natura palesemente esplorativa e contenuto generico, mira a supplire l'onere probatorio gravante sulla

controparte.

- Nell'ipotesi di ammissione di C.T.U. tecnico-contabile avente a oggetto la determinazione delle somme astrattamente revocabili, la convenuta chiede infine che essa venga svolta tenendo conto non solo del non contestato fido ordinario per scoperto di conto corrente fino alla concorrenza di € 33.627,00.=, ma anche dell'ulteriore fido a tempo indeterminato e fino alla concorrenza di € 28.347,00.=, denominato "credito aperto", di cui godeva la correntista per anticipazioni sulle fatture emesse dalla Mariani S.r.l. a carico della banca, nonché secondo i criteri del saldo disponibile e con il computo preventivo degli accrediti rispetto agli addebiti, nell'ipotesi di operazioni plurime avvenute nel corso della stessa giornata, e inoltre tenendo conto delle operazioni bilanciate intercorse sul c/c 050852.

- Si fa salva ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione.

Milano, 18 settembre 2007

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il fallimento Mariani s.r.l., premesso che la società poi fallita aveva intrattenuto il contratto di conto corrente n. 50852 con la filiale n. 1 di Milano della Deutsche Bank s.p.a. e che su tale conto, nell'anno antecedente alla sentenza di fallimento, depositata il 14.10.02, erano stati fatti versamenti di natura solutoria per complessive euro 158.791,06, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia di detti versamenti, ai sensi del secondo comma art. 67 l.f., con conseguente condanna della banca alla restituzione della somma anzidetta, maggiorata degli interessi dalla dichiarazione di fallimento o, in subordine, dalla domanda al saldo e della rivalutazione.

La banca convenuta si è costituita contestando la sussistenza sia del presupposto oggettivo, sia di quello soggettivo dell'azione intrapresa dal fallimento attore, chiedendo conseguentemente il rigetto della domanda.

La causa è quindi stata trattenuta per la decisione da questo giudice sulla base degli elementi documentali prodotti agli atti dalle parti e sulle conclusioni così come in epigrafe precisate.

### Motivi della decisione

La domanda del fallimento è infondata per la mancanza di prova certa in merito al requisito soggettivo, il che esclude, per ragioni di economia, la necessità di premettere le valutazioni relative all'elemento oggettivo dell'azione di restituzione ex art. 67 comma 2 l.f., valutazioni che pure, sotto un profilo di ordine logico-sistematico, dovrebbero precedere la disamina inerente alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta.

Pur nella consapevolezza che il presupposto soggettivo debba necessariamente essere provato ricorrendo ad elementi meramente presuntivi, se pure caratterizzati dai noti requisiti della gravità, precisione e concordanza, deve ritenersi che il caso in esame non consenta una valutazione positiva in merito all'esistenza di tali dati presuntivi.

E ciò nonostante sia senza dubbio applicabile alla fattispecie il principio, da considerarsi consolidato in giurisprudenza, che riconosce agli indizi tipici della *scientia decoctionis* una valenza rafforzata e maggiormente intensa, qualora l'*accipiens* sia un istituto di credito, provvisto di tutti gli strumenti privilegiati diretti a garantire alla banca piena e tempestiva cognizione della situazione finanziaria del proprio cliente.

Il fallimento attore ritiene di poter desumere la prova presuntiva, nella sostanza, dai seguenti dati: l'andamento del conto corrente; le risultanze dei bilanci relativi agli esercizi antecedenti alla dichiarazione di fallimento.

L'inidoneità del quadro presuntivo delineato dall'attore discende anzitutto dal fatto che l'elemento dell'andamento del conto deve ritenersi non significativo della decozione.

Dall'esame dei documenti prodotti dalla convenuta sub 6) e dall'attore sub. 22) si evince che in numerosi momenti il conto sia stato in attivo anche per importi significativi; di qui l'impossibilità di considerare l'andamento, nel corso del periodo cd. sospetto, come improntato al rientro.

Non solo, se la banca avesse avuto consapevolezza dello stato di insolvenza in cui versava la sua cliente, non avrebbe certo consentito una riespansione del saldo negativo successiva a detti momenti in cui si verificò un sostanziale rientro.

Da quanto esposto deriva che, nella sostanza, l'unico elemento che può avere una valenza significativa della *scientia* è integrato dai dati risultanti dai bilanci.

Il fallimento attore ha prodotto i bilanci relativi agli esercizi 96-01, senza dimostrare alcunché né quanto alla consegna degli stessi alla banca convenuta, né in merito al fatto che gli stessi abbiano costituito oggetto di regolare deposito presso l'ufficio del registro



Handwritten signature or mark at the bottom right corner of the page.



delle imprese, circostanza che avrebbe fatto scattare la presunzione di conoscenza della banca.

Di tale elemento non può quindi tenersi conto alcuno, fermo restando che, se anche volesse prescindere da tale conclusione, sarebbe alquanto arduo desumere dai soli dati dei bilanci prodotti la prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza.

L'attore estrapola arbitrariamente dallo stato patrimoniale e dal conto economico dei dati, quali l'indebitamento complessivo ed il risultato d'esercizio, che di per sé soli considerati non hanno alcuna rilevanza.

In generale, va detto che i debiti iscritti in bilancio non hanno alcun significato se non rapportati all'attivo circolante e che il risultato d'esercizio non è di per sé indicativo dello stato di salute economico-finanziario di un'impresa.

Con riguardo al caso in esame va altresì rilevato come, ad un sommario esame non decontestualizzato di tutti i dati dei bilanci, emerge che gli indici di liquidità fossero tutt'altro che allarmanti e che il fatturato fosse sostanzialmente stabile.

Inoltre, l'elemento dei dati di bilancio è depotenziato dalla valenza opposta di una circostanza che deve considerarsi decisiva e che non è oggetto di contestazione.

Si allude al fatto che la banca, che utilizzava i servizi di pulizia e manutenzione degli stabili sede dell'istituto di credito resi dalla società poi fallita, in data 1° aprile 2002, e quindi in pieno periodo sospetto, ebbe a rinnovare il contratto già in essere tra le due società.

E' lampante che se avesse avuto contezza della decozione della Mariani s.r.l., la convenuta ben si sarebbe guardata dal proseguire il rapporto contrattuale in essere.

Venendo infine alle richieste istruttorie dell'attore, esse non sono di natura tale da consentire di integrare il quadro degli elementi già prodotti agli atti, e ciò perché ineriscono all'elemento oggettivo della revocatoria.

Per le ragioni esposte la domanda deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, sezione II civile, definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) rigetta la domanda proposta dal fallimento Mariani s.r.l.;
- 2) condanna il fallimento stesso al pagamento delle spese processuali in favore della banca convenuta, spese liquidate in complessive euro 8.115,00, di cui euro 5.100,00 per onorari, oltre a maggiorazione 12,5%, IVA e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Milano, il 14.1.08

IL DIRIGENTE LA SEZIONE  
CANCELLIERE CI  
Dott. Agostino Barbata

Il giudice  
Mauro Vitiello

**TRIBUNALE DI MILANO**  
2ª Sezione Civile  
DEPOSITATO OGGI  
15 GEN. 2008  
IL DIRIGENTE LA SEZIONE  
CANCELLIERE CI  
Dott. Agostino Barbata